



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Ercole Aprile

- Presidente -

Sent. n. sez. 801/2026

Angelo Costanzo

- Relatore -

UP - 19/05/2026

Anna Criscuolo

R.G.N. 10119/2026

Paola Di Nicola Travaglini

Giuseppe Biondi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 09/12/2025 del Tribunale di Torre annunziata
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha
concluso l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto
[REDACTED] dal reato all'art. 570-*bis* cod. pen. — come descritto
nell'imputazione — per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* cod. pen.

2. Nel ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Torre Annunziata si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione nell'applicare l'istituto della particolare tenuità del
fatto nonostante che il delitto di cui all'art. 570-*bis* cod. pen. sia un reato "a
consumazione prolungata" e nel ravvisare l'occasionalità della condotta
dell'imputato, mentre dalle risultanze processuali emerge che l'inadempienza del
versamento delle somme a titolo di mantenimento si è protratto per oltre un anno,



durante il quale l'imputato ha fatto mancare alla moglie e al figlio minore l'assistenza economica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'imputato era tenuto a versare 700 euro al mese e la Corte di appello ha vagliato i versamenti parziali effettuati, poi concludendo che la condotta provata si è protratta per soli tredici mesi – dal mese di gennaio 2023 al mese di febbraio 2024 – periodo nel quale l'imputato ha anche versato euro 1300, oltre a essersi occupato di diverse visite mediche del figlio e delle spese di trasporto e che non risulta che abbia commesso, prima o dopo il periodo in contestazione, reati della stessa indole (p. 5-6).

2. Va ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minorenni previsto dall'art. 570 cod. pen., essendo l'abitudine del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e non rilevando la particolare tenuità di ogni singolo inadempimento, perché ciascuna omessa contribuzione aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato (Sez. 6, n. 20941 del 20/04/2022, Rv. 283304).

3. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, soltanto se l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Sez. 6, n. 5774 del 28/01/2020, Rv. 278213; Sez. 6, n. 16847 del 09/01/2019, Rv. 275547).

Invece, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto occasionale l'inadempimento agli obblighi imposti dalla sentenza civile, pur riconoscendo che la condotta si è protratta per oltre un anno.

Inoltre, come rilevato nella requisitoria della Procura generale, la condotta è stata tenuta nonostante le problematiche riguardanti il figlio minore, affetto da un disturbo del neurosviluppo, per il quale egli è in cura presso il dipartimento di neuroscienze dell'ospedale [REDACTED] e necessita di sedute di psicomotricità e logopedia, sospese a causa delle inadempienze dell'imputato che si è limitato a sporadici versamenti.

3. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., per il nuovo giudizio che ne deriva.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica.

Così deciso il 19/05/2026

Il Consigliere estensore
Angelo Costanzo

Il Presidente
Ercole Aprile

Dispone ex art. 52 d. lgs. 30 giugno 2023 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, nel caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma l'identificazione delle generalità e degli altri dati indicativi degli interessati riportati nella sentenza.

Il Presidente

